Consiglio Regionale del Piemonte
PRI
A00038764/A0100C-04 23/11/16 CR
CL 2.18.2/924/2016/X
CL 2.14/182/2016/X

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

22/11/2016 ore 1015
Votato respinto GA

17:35 22 Nov 16 A00100C 001644

Al Presidente del
Consiglio regionale del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N. 921
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula ☒
trattazione in Commissione ☐

OGGETTO: Ordine del giorno collegato alla Proposta di deliberazione n. 180 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2017-2018 del Consiglio regionale. Applicazione della quota di avanzo libero di amministrazione accertato nel conto consuntivo del Bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2015" - Modalità di quantificazione e tassazione dell'assegno vitalizio.

Premesso che:

Il Consiglio regionale, dalla scorsa legislatura, ha avviato un processo di riduzione consistente degli stipendi dei consiglieri regionali.

Il Consiglio regionale con la Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 "*Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali)*" ha abrogato l'istituto del vitalizio (nonchè della relativa trattenuta) ai consiglieri regionali della X legislatura

restano percettori del vitalizio tutti i consiglieri eletti dal 1972 (anno dell'introduzione con la Legge regionale n. 11 del 30 ottobre 1972 "*Istituzione del fondo di previdenza e di solidarieta' per i Consiglieri Regionali*") sino al maggio 2014, per un totale di 196 ex consiglieri o aventi titolo che percepiscono oltre 8 milioni di euro l'anno, costituendo un esborso netto al 100% non essendo coperti da alcun versamento previdenziale

Visto che:

La Legge regionale n. 21 del 15 dicembre 2014 "Riduzione dell'assegno vitalizio" che prevede una modesta e temporanea riduzione dei vitalizi per gli ex consiglieri regionali non ha portato i frutti sperati, né nell'ottica di una riduzione della spesa né nell'ottica di trovare un accordo con gli ex consiglieri

Considerato che

I vitalizi sono ormai comunemente riconosciuti come un privilegio inaccettabile in quanto trattamento avente finalità previdenziale, maturato dopo soli cinque anni di attività in forma retributiva

Il vitalizio non costituisce trattamento previdenziale e per questo in diverse regioni italiane nonché in Parlamento si è provveduto ad eliminarlo, sostituendolo con un trattamento avente finalità previdenziale calcolato su forma contributiva

Si attende un provvedimento nazionale di riconoscimento previdenziale per tutti i consiglieri regionali

Il Consiglio Regionale esprime

volontà unanime di rivedere il prima possibile la disciplina dei vitalizi, prevedendo la quantificazione degli stessi su base contributiva anziché retributiva, reintroducendo una tassazione adeguata che permetta un equilibrio di bilancio tra entrate ed uscite

FIRMATO IN ORIGINALE
(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

FREDIANI

ANDRUSSI